



PROVINCIA OLBIA TEMPIO

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO

DEL CONSIGLIO E DEGLI ORGANISMI

CONSILIARI

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 84 del 15/12/2012 e modificato con deliberazione C.P. n. 11 del 29/03/2012)



SETTORE I Affari Generali, Organi Istituzionali, Turismo e Politiche Sociali

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Fini e ambiti del Regolamento

TITOLO II

I CONSIGLIERI PROVINCIALI

Art. 2 - Elezione e durata in carica

Art. 3 - Competenze

Art. 4 - Consiglio Provinciale

Art. 5 - Diritto di informazione dei Consiglieri

Art. 6 - Modalità e termine dell'esercizio del diritto di informazione

Art. 7 - Diritto di accesso ai provvedimenti

Art. 8 - Pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri

Art. 9 - Presidenza del Consiglio e della prima seduta consiliare post elettorale

Art. 10 - Luogo delle sedute

Art. 11 - Convocazione

Art. 12 - Deposito e consultazione degli atti

TITOLO III ORGANISMI CONSILIARI

Art. 13 - Organismi del Consiglio

Art. 14 - Il Presidente del Consiglio

Art. 15 - Ufficio di Presidenza - Funzioni

Art. 16 – Funzioni dei Vicepresidenti e dei Segretari Questori

Art. 17 – Conferenza dei Capigruppo - Funzioni

Art. 18 – Gruppi Consiliari e capigruppo

Art. 19 – Commissioni Consiliari permanenti

Art. 20 – Presidente della Commissione

Art. 21 – Sedute delle Commissioni

Art. 22 – Funzioni delle Commissioni Consiliari

Art. 23 - Commissioni speciali

Art. 24 - Commissione di controllo e garanzia



TITOLO IV IL CONSIGLIO PROVINCIALE E IL SUO FUNZIONAMENTO

Art. 25 – Ordine dei lavori del Consiglio

Art. 26 – Segreteria del Consiglio

Art. 27 – Sedute pubbliche e segrete – sedute aperte – sedute tematiche

Art. 28 – Apertura della seduta consiliare

Art. 29 – Validità delle sedute, votazione e funzionamento

Art. 30 – Partecipazione degli Assessori alle sedute del Consiglio

Art. 31 – Nomina degli scrutatori

Art. 32 – Approvazione verbale della seduta precedente

Art. 33 – Pubblicità e segretezza della votazione

Art. 34 – Validità delle deliberazioni

Art. 35 – Modalità di votazione per la nomina di rappresentanti del Consiglio

Art. 36 – Verbale di deliberazione

Art. 37 – Registrazione delle sedute

Art. 38 – Disciplina dei consiglieri

Art. 39 – Disciplina del pubblico

Art. 40 – Discussione degli argomenti all'ordine del giorno

Art. 41 – Mozione d'ordine

Art. 42 – Fatto personale

Art. 43 – Questioni pregiudiziali ed istanze di sospensione

Art. 44 – Svolgimento degli interventi

Art. 45 - Chiusura della discussione

Art. 46 – Votazione degli argomenti all'ordine del giorno

Art. 47 – Dichiarazioni di immediata eseguibilità

Art. 48 – Istanze, petizioni, proposte

Art. 49 - Consultazioni

Art. 50 – Ordini del Giorno ed istanze di sindacato ispettivo

Art. 51 – Ordini del giorno

Art. 52 – Interrogazioni

Art. 53 – Quesiti a risposta immediata

Art. 54 – Interpellanze

Art. 55 – Mozioni

Art. 56 – Mozione di sfiducia

Art. 57 – Interpretazione autentica delle norme



Art. 58 – Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Fini e ambiti del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Provinciale e delle sue articolazioni in applicazione della legge e dello Statuto.
2. Il presente regolamento contribuisce al raggiungimento dell'efficienza politica ed amministrativa della Provincia.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni della legge e dello Statuto.

TITOLO II

I CONSIGLIERI PROVINCIALI

Art. 2 - Elezione e durata in carica

1. L'elezione del Consiglio, la sua durata in carica ed i casi di scioglimento e sospensione sono regolati dalla legge.

Art. 3 - Competenze

Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge e dallo Statuto.

Art. 4 - Consiglio Provinciale

1. Il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. Esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.



3. In caso di surrogazione, i consiglieri subentranti, se presenti in aula, sono immediatamente ammessi a partecipare ai lavori del Consiglio.
4. Qualora un consigliere sia nominato assessore e la nomina sia formalmente accettata, la cessazione dalla carica di consigliere costituisce un effetto legale automatico, cui segue, sempre ex legge, la sostituzione del consigliere nominato assessore col consigliere risultato primo dei non eletti nella medesima lista. Tale sostituzione deve essere immediatamente comunicata al Consiglio affinché provveda a convocare i consiglieri subentranti alla prima seduta utile. In tale sede sarà sufficiente che il Consiglio, con atto meramente ricognitivo, constati la cessazione della qualità di consigliere e dichiarare il subentro del primo dei non eletti, previo accertamento, in capo al medesimo, del possesso dei requisiti previsti dalla legge.
5. Salvo casi di scioglimento per i quali la legge prevede la nomina di un commissario, il Consiglio dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
6. Il Consiglio per l'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 38 del T.U. degli EE. LL. è dotato di autonomia funzionale e organizzativa, che deve essere assicurata ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, attraverso un apposito servizio dotato delle risorse Umane necessarie e qualificate per un efficiente funzionamento del Consiglio e degli organismi consiliari. Devono essere assicurate al Consiglio seguendo le modalità previste nei successivi articoli, le attrezzature, i servizi e le risorse finanziarie necessarie per l'adempimento del mandato elettivo.

Art. 5 - Diritto di informazione dei consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dal Segretario Generale, dai dirigenti e dai responsabili di Servizio, nonché dai Presidenti e dai Direttori di aziende ed enti dipendenti e/o partecipate dalla Provincia, tutte le notizie e le informazioni ufficialmente in loro possesso nell'esercizio della loro attività, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti, per le notizie ed informazioni ricevute, al segreto nei casi specificatamente indicati dalla legge e all'osservanza delle disposizioni concernenti la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
2. Per ottenere atti, provvedimenti ed informazioni di aziende ed enti di cui la Provincia fa parte, i consiglieri rivolgono richiesta scritta al Segretario Generale che provvede, entro



cinque giorni dal ricevimento, ad inoltrarla agli uffici competenti delle aziende e degli enti interessati. Gli atti, i provvedimenti e le informazioni, se dovute, saranno trasmessi dal Segretario Generale non appena ricevuti dagli uffici competenti delle aziende e degli enti interessati e comunque entro cinque giorni dal ricevimento.

Art. 6 - Modalità e termine dell'esercizio del diritto di informazione

1. I consiglieri possono rivolgere richieste di informazione, verbalmente, ai soggetti indicati al comma 1 dell'articolo precedente.
2. In tutte le occasioni nelle quali non si ritengono esaurientemente soddisfatti delle informazioni avute, i consiglieri possono rivolgere istanza di sindacato ispettivo al Presidente della Provincia.

Art. 7 - Diritto di accesso ai provvedimenti

1. Per L'ottenimento di copia, in esenzione di spesa, di voluminosi documenti amministrativi già assunti al protocollo della Provincia, i consiglieri rivolgono richiesta scritta al Segretario Generale, il quale provvede nelle 72 ore successive alla richiesta utilizzando prioritariamente, ove possibile, strumenti informatici.
2. I Consiglieri hanno inoltre diritto di accesso, mediante esame e/o estrazione di copia in esenzione di spesa, dei provvedimenti del Presidente, degli assessori e dei dirigenti, che siano stati formati e regolarmente emanati, nonché dei documenti amministrativi detenuti dalla Provincia.
3. I consiglieri hanno altresì diritto di prendere visione e/o estrarre copia, in esenzione di spesa, dei verbali di gara di affidamento di lavori, servizi e forniture e dei relativi contratti, dopo che i predetti atti sono stati perfezionati e repertoriati.
4. I consiglieri non possono, di loro iniziativa, ritirare documenti dagli uffici o dall'archivio provinciale o farsene copia.

Art. 8 - Pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri

1. I consiglieri ai sensi dell'art. 19 dello Statuto devono rendere nota la loro situazione patrimoniale e reddituale ogni anno entro il mese di Giugno e alla fine del mandato. La stessa verrà pubblicata nel sito Internet dell'Ente.



Art. 9 – Presidenza del Consiglio e della prima seduta consiliare post-elettorale

1. La prima seduta consiliare successiva allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio è convocata, entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, dal Presidente della Provincia e dallo stesso presieduta fino alla elezione del Presidente del Consiglio e deve tenersi nei successivi 10 giorni a partire dalla data di convocazione. All'ordine del giorno della prima seduta sono iscritti gli oggetti di cui all'art. 16 dello Statuto.
2. In caso di temporaneo impedimento del Presidente della Provincia, la seduta è presieduta, fino alla elezione del Presidente del Consiglio, dal consigliere più anziano di età presente in aula.
3. Salvo i casi previsti dallo statuto e dai precedenti commi 1 e 2 la presidenza del Consiglio spetta al Presidente del Consiglio e in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente del Consiglio di maggioranza o in caso di assenza di quest'ultimo al Vice Presidenza di minoranza .
4. In caso di assenza o impedimento dei Vicepresidenti , la Presidenza del Consiglio è assunta dal consigliere anziano che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale, con esclusione dei consiglieri candidati alla carica di Presidente della Provincia e proclamati consiglieri (art. 22 Statuto)

Art. 10 - Luogo delle sedute

1. Il Consiglio Provinciale si riunisce nella sala a tale scopo destinata presso la sede della Provincia, nella città di Olbia.
2. Qualora il Consiglio sia convocato presso sede diversa da quella abituale, il Presidente del Consiglio ne dà notizia al pubblico mediante avviso da pubblicare nell'albo pretorio one-line a cura del Segretario Generale e nell'avviso di convocazione.
3. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione e deve contenere l'ordine del giorno della seduta.
4. In occasione delle riunioni del Consiglio vengono esposte all'esterno dell'edificio, ove si tengono, la bandiera della Repubblica Italiana, quella dell'Unione Europea, quella della Regione Autonoma della Sardegna.

Art. 11 - Convocazione



1. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, il Consiglio è convocato dal Presidente del consiglio.
2. Sulla base degli argomenti segnalati dal Presidente della Provincia, delle richieste presentate e di valutazioni autonome, la Conferenza dei Presidenti di Gruppo stabilisce l'ordine del giorno, sentito il Presidente della Provincia e, per gli aspetti generali e procedurali, il Segretario Generale.
3. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno da trattare, è consegnato ai consiglieri, al loro domicilio o all'indirizzo dagli stessi segnalato, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. L'avviso si intende regolarmente consegnato se inviato mediante strumento telematico.
4. Il Presidente del Consiglio, per ragioni di necessità o per motivi straordinari, può convocare, sentito il Presidente della Provincia, il Consiglio in via di urgenza.
5. Il Presidente del Consiglio è tenuto a convocare d'urgenza il Consiglio su richiesta motivata del Presidente della Provincia.
6. Nei casi previsti dai commi 4 e 5, l'avviso con il relativo elenco viene consegnato ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. Entro lo stesso termine viene recapitato ai consiglieri l'elenco degli argomenti di urgente trattazione inseriti, su richiesta del Presidente della Provincia, all'ordine del giorno di una seduta consiliare già convocata. In tale caso, il deposito degli atti di cui all'art. 14 deve essere effettuato almeno 24 ore prima della seduta. L'avviso si intende regolarmente consegnato se inviato mediante strumento telematico.
7. Il Consiglio deve essere obbligatoriamente convocato per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione e per l'espletamento di adempimenti di legge e dello Statuto.
8. Il Presidente del Consiglio è altresì tenuto a riunire il Consiglio, su richiesta del collegio dei revisori dei conti, in caso di gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente.

Art. 12 -Deposito e Consultazione degli atti

1. Gli atti documentati, relativi ad ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, sono depositati presso la segreteria generale almeno 48 ore prima della seduta, esclusi i giorni



festivi, onde consentire ai consiglieri di prenderne visione salvo i casi di urgenza disciplinati dal precedente articolo, in cui per il deposito degli atti sono sufficienti 24 ore.

TITOLO III ORGANISMI CONSILIARI

Art. 13 – Organismi del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio è organo del medesimo;
2. Sono organismi del Consiglio:
 - L'Ufficio di Presidenza;
 - La conferenza dei capigruppo;
 - Le commissioni consiliari;
 - I gruppi consiliari
3. Ogni organismo svolge le funzioni che gli vengono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Art. 14 - Il Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio esercita tutte le attribuzioni a lui affidate dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Il Presidente del Consiglio è eletto dal Consiglio nel proprio seno, a scrutinio segreto, nella prima seduta consiliare immediatamente dopo gli adempimenti previsti dall' art. 41, comma 1, del D. lgs. 18. 08. 2000, n. 267. Viene eletto Presidente del Consiglio il Consigliere che ottiene i due terzi dei voti sul totale dei Consiglieri assegnati. Qualora tale percentuale non dovesse essere raggiunta neppure dopo una seconda votazione, a partire dalla terza votazione sarà sufficiente il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente o dei Vice Presidenti, il Consiglio è presieduto dal Consigliere anziano.
4. E' Consigliere anziano il Consigliere che ha ottenuto la maggior cifra elettorale individuale, con esclusione dei Consiglieri candidati alla carica di Presidente della Provincia e proclamati Consiglieri.



5. Il Presidente del Consiglio tutela le prerogative e assicura l'esercizio dei diritti dei Consiglieri. Mantiene i rapporti con il Presidente della Provincia, la Giunta ed i Gruppi consiliari ed esamina le questioni sottoposte dai Consiglieri.
6. Assicura adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
7. Convoca e presiede il Consiglio; apre e chiude la seduta; giudica la ricevibilità dei testi presentati per l'esame del Consiglio; concede la parola; pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare; annuncia il risultato delle votazioni; assicura l'ordine delle sedute e la regolarità delle discussioni; può sospendere e sciogliere la seduta; può ordinare che sia espulso dall'aula il Consigliere che, nonostante, sia stato richiamato due volte, continui a violare il Regolamento; può ordinare che sia espulso chiunque del pubblico disturbi lo svolgimento della seduta; regola ed autorizza l'accesso all'aula di terzi per riprese fotografiche, televisive o radiofoniche.
8. Sovrintende al funzionamento degli Organi Consiliari e delle sue articolazioni. Presiede l'ufficio di Presidenza e la conferenza dei capi Gruppo; nomina con apposite "disposizioni", le Commissioni Consiliari.
9. Autorizza le missioni per la partecipazione dei Consiglieri a convegni manifestazioni, studi inerenti la carica istituzionale.
10. Autorizza l'uso della Sala Consiliare per finalità istituzionali.
11. Il Presidente del Consiglio è revocato qualora il Consiglio approvi, a voto segreto e a maggioranza dei due terzi dei componenti, una mozione motivata di censura, nella quale è indicato il nome del nuovo Presidente, presentata da almeno un quinto dei componenti; la mozione va discussa entro quindici giorni dalla presentazione.
12. Le dimissioni del Presidente del Consiglio, regolarmente protocollate, sono indirizzate al Presidente della provincia e al Segretario Generale e comunicate al Consiglio entro 15 giorni dalla presentazione. Nella stessa seduta, il Consiglio provvede alla elezione del nuovo Presidente.

Art. 15- Ufficio di Presidenza - Funzioni



1. L'Ufficio di Presidenza è Organo collegiale di programmazione e coordinamento delle attività del Consiglio Provinciale.
2. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente del Consiglio che lo convoca e lo presiede, da due Vicepresidenti di cui uno in rappresentanza della minoranza e da due Segretari Questori, di cui uno in rappresentanza della minoranza. L'Ufficio di Presidenza rimane in carica per l'intera legislatura. I componenti dell'Ufficio di Presidenza possono anticipatamente decadere dalle loro funzioni, in seguito alla presentazione di una mozione secondo la procedura prevista dal precedente articolo per il Presidente del Consiglio.
3. I Vice Presidenti del Consiglio sono eletti con voto limitato ad un nominativo, subito dopo l'elezione del Presidente del Consiglio. Risulteranno eletti coloro che riporteranno il maggior numero di voti. I Segretari Questori devono essere eletti con le stesse modalità stabilite per i Vice Presidenti e successivamente all'elezione degli stessi.
4. A parità di voti saranno eletti i più anziani d'età. Tuttavia l'elezione è nulla e deve essere ripetuta, se uno dei due Vice Presidenti e/o dei due Segretari Questori, non appartengono alla minoranza.
5. Nell'ambito del Consiglio, la maggioranza consiliare è costituita dal Gruppo o dai Gruppi consiliari espressione di quel Gruppo o di quei Gruppi di candidati che al momento delle elezioni erano collegati al candidato proclamato eletto Presidente della Provincia. Le minoranze consiliari, sono costituite dagli altri Gruppi diversi da quelli suddetti.
6. L'Ufficio di Presidenza procede alla elaborazione del programma di lavoro del Consiglio, fissando le sessioni ordinarie e quelle straordinarie, e lo sottopone alla approvazione della Conferenza dei Capi Gruppo.
7. L'Ufficio di Presidenza, su richiesta del Presidente del Consiglio, esprime, inoltre, il proprio motivato parere sulle questioni da sottoporre al Consiglio, alla Conferenza dei Capi Gruppo o alle Commissioni Consiliari.
8. Di detti pareri il Presidente del Consiglio deve dare precisa comunicazione all'organo cui è sottoposta la questione.
9. L'Ufficio di Presidenza garantisce il rispetto delle prerogative e dei diritti dei Consiglieri e dei Gruppi Consiliari ed esercita ogni altra funzione prevista dallo Statuto o dai Regolamenti.



10. L'Ufficio di Presidenza formula gli indirizzi per la gestione amministrativa delle risorse assegnate al Consiglio adottando le relative determinazioni e valuta periodicamente il buon andamento dell'amministrazione del Consiglio.
11. L'Ufficio di Presidenza propone alla Giunta il programma di risorse finanziarie, e del personale necessario per il funzionamento del consiglio e dei suoi organismi;
12. Spetta all'Ufficio di Presidenza la predisposizione di eventuali variazioni agli appositi stanziamenti per il funzionamento degli organismi consiliari che si rendessero necessarie nonché la predisposizione del rendiconto di gestione delle spese.
13. L'Ufficio di Presidenza, sentiti i Capi Gruppo Consiliari in apposita Conferenza, provvede ad adottare i criteri relativi alla concessione di risorse finanziarie per il funzionamento dei Gruppi Consiliari.
14. L'Ufficio di Presidenza collabora con il Presidente per assicurare il coordinamento dei lavori delle Commissioni Consiliari con il programma del Consiglio.
15. A tal fine il Presidente può convocare i Presidenti di Commissione singolarmente o in riunione comune che assume, in tal caso, la denominazione di "Conferenza dei Presidenti e Vicepresidenti di Commissione".
16. L'Ufficio di Presidenza propone le azioni necessarie all'attuazione dello Statuto in tema di pubblicità, trasparenza e documentazione dei lavori Consiliari e delle Commissioni.
17. Delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza è steso un verbale, a cura della Segreteria della Presidenza del Consiglio, in cui vengono riportate le decisioni adottate e, in sintesi, le eventuali dichiarazioni dei partecipanti.
18. Le riunioni dell'Ufficio di presidenza non sono pubbliche.
19. All'Ufficio di Presidenza sono garantiti i supporti amministrativi, tecnici ed economici necessari all'espletamento delle proprie funzioni.

Art. 16- Funzioni dei Vicepresidenti e dei Segretari Questori

1. Il Presidente del Consiglio, in caso di sua assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente di Maggioranza ed, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente di Minoranza.



2. Le dimissioni presentate da un Vice Presidente o da entrambi seguono la procedura prevista per le dimissioni presentate dal Presidente del Consiglio.
3. I Segretari Questori collaborano con il Presidente del Consiglio ed il Segretario Generale per il buon andamento dei lavori consiliari. Svolgono la funzione di scrutatori, sia nelle votazioni palesi che in quelle a scrutinio segreto. Il Presidente del Consiglio può **tuttavia** discrezionalmente, chiamare a svolgere le funzioni di scrutatori due Consiglieri diversi dai segretari questori, di cui uno in rappresentanza della minoranza.
4. Le dimissioni presentate da un segretario Questore o da entrambi seguono la procedura prevista per le dimissioni presentate dal Presidente del Consiglio

Art. 17 - Conferenza dei Capigruppo- Funzioni

1. La conferenza dei capigruppo è istituita all'inizio di ogni mandato amministrativo.
2. Essa è composta dal Presidente del Consiglio che la presiede, in sua assenza dai Vice Presidenti o in assenza di questi ultimi dal capogruppo più anziano di età. Alle sedute della conferenza può partecipare il Segretario Generale, o suo sostituto, con funzioni consultive e di assistenza.
3. Alla Conferenza dei Capi Gruppo compete:
 - a) Collaborare con il Presidente del Consiglio sul calendario, il programma e l'organizzazione dei lavori Consiliari.
 - b) Esaminare le proposte di modifiche e di integrazioni al Regolamento per il funzionamento del Consiglio, proposte dal Presidente della Provincia, dal Presidente del Consiglio e dai Consiglieri e riferire al Consiglio stesso.
 - c) Esprimere pareri su argomenti ad essa sottoposti dal Presidente del Consiglio, dal Presidente della Provincia o dai Gruppi Consiliari.
 - d) Predisporre formali proposte in ordine agli indirizzi del Consiglio per le nomine di competenza del Presidente della Provincia e dello stesso Consiglio Provinciale.
 - e) Esaminare le comunicazioni da rivolgere al Consiglio e le istanze che i capigruppo possono rappresentare in merito alle esigenze dei rispettivi gruppi.
4. La conferenza si riunisce su convocazione del suo Presidente mediante avvisi da recapitarsi a ciascun membro almeno cinque giorni prima della seduta unitamente



all'ordine del giorno anche a mezzo di posta elettronica o fax. Nei casi di necessità o di urgenza, la convocazione deve essere effettuata almeno ventiquattro ore prima.

5. Il Presidente del Consiglio comunica la data e l'ora delle riunioni al Presidente della Provincia e al Segretario Generale, allegando l'ordine del giorno della seduta.

6. Il Presidente della Provincia, o un assessore suo delegato, hanno facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni della conferenza.

7. I capigruppo possono richiedere per iscritto, al Presidente del Consiglio Provinciale, l'iscrizione all'ordine del giorno della conferenza dei capigruppo, di uno o più argomenti.

8. Le sedute sono valide se interviene la metà dei componenti compreso il Presidente.

9. Al Capogruppo che da solo rappresenta un gruppo, sono attribuiti tanti voti quanti sono i consiglieri del rispettivo gruppo. E' facoltà dei capigruppo, in caso di impossibilità a partecipare alle sedute, conferire di volta in volta delega, per iscritto, ad altro consigliere dello stesso gruppo.

10. Le sedute della conferenza non sono pubbliche.

11. La Conferenza di Capigruppo può invitare alle sedute della conferenza il Presidente della Provincia, gli assessori provinciali, il Direttore Generale, dirigenti e funzionari della Provincia, gli amministratori o i dirigenti di altri enti, la cui partecipazione sia ritenuta utile per la trattazione di alcuni specifici argomenti.

12. Le funzioni di segretario della conferenza sono svolte da un dipendente provinciale.

Art.18 - Gruppi Consiliari e capigruppo

1. I consiglieri per l'esercizio dell'attività politico-amministrativa connessa all'espletamento del mandato si costituiscono in gruppi formati ciascuno dagli eletti sotto lo stesso contrassegno.

2. Nel caso in cui sotto un contrassegno sia stato eletto un solo consigliere, questi godrà delle prerogative proprie dei gruppi consiliari.

3. Entro otto giorni dalla deliberazione di convalida i consiglieri che intendono costituire un gruppo consiliare, ne danno comunicazione al Presidente del Consiglio. La lettera di comunicazione deve essere sottoscritta da tutti gli aderenti al gruppo e deve contenere sia la denominazione del gruppo medesimo che l'indicazione del consigliere designato capogruppo. In mancanza, si considera capogruppo per ogni lista presente alle consultazioni elettorali il consigliere più votato nella lista medesima.



4. Eventuali variazioni successive in ordine al nome dei capigruppo sono trasmesse al Presidente del Consiglio per iscritto entro il termine di giorni cinque dall'avvenuta variazione. La comunicazione si ritiene valida se sottoscritta dalla maggioranza dei componenti il gruppo.
5. Della costituzione dei gruppi, della trasmissione dei nomi dei capigruppo e delle relative variazioni successive, il Presidente del Consiglio informa immediatamente il Presidente della Provincia ed il Segretario Generale, nonché il Consiglio nella prima seduta successiva.
6. E' ammessa la facoltà dei consiglieri di costituire, nei modi e nei termini di cui al presente articolo, *nuovi gruppi consiliari diversi dai raggruppamenti politici presenti in Consiglio* nel corso del mandato amministrativo o di aderire ad eventuali nuovi raggruppamenti politici. Per la costituzione di un nuovo gruppo diverso dai raggruppamenti politici presenti in Consiglio sono necessari almeno due consiglieri.
7. I Consiglieri che non abbiano fatto la dichiarazione di adesione ad un gruppo o che si allontanano da un gruppo costituito senza poter formare un nuovo raggruppamento politico, costituiscono un unico gruppo misto. Per la costituzione del gruppo misto occorre l'adesione di almeno due consiglieri. I consiglieri comunicano, entro il termine indicato al comma 3, al Presidente del Consiglio la costituzione di nuovi gruppi o eventuali adesioni ad un gruppo diverso da quello originario; in quest'ultimo caso va allegata alla comunicazione la dichiarazione di accettazione da parte del capogruppo del gruppo di nuova appartenenza.
8. Ai gruppi consiliari è riconosciuta autonomia organizzativa e di funzionamento ed è assicurato l'utilizzo di locali, di servizi, di attrezzature e di personale.
9. Il Consiglio Provinciale determina annualmente, il fondo di dotazione della Presidenza del Consiglio e di ciascun gruppo consiliare. La Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 169 del TUEL assegna le risorse necessarie. Il fondo è costituito da una quota calcolata in base alla consistenza numerica dei gruppi.
10. Il fondo di dotazione dei gruppi è di norma utilizzato per far fronte alle i spese per fini istituzionali della Provincia quali: spese per acquisto di giornali, libri e riviste; spese per convegni e manifestazioni; spese per consulenze e collaborazioni; spese per la stampa e l'informazione sull'attività dei gruppi; spese per il reperimento e l'acquisizione di documentazione e progetti presso altri enti ed istituzioni, spese di cancelleria, di



riproduzione documenti, di materiale informatico, spese tipografiche ed editoriali relative all'attività del Gruppo, spese per organizzazione di, riunioni, incontri del Gruppo o promossi dallo stesso, spese minute e urgenti occorrenti per il funzionamento del gruppo. Il fondo di dotazione può essere anche impiegato per sopperire ad eventuali carenze nella strumentazione fornita dalla Provincia per il funzionamento del gruppo. Detta strumentazione resta, comunque, di proprietà della Provincia. Imputabili al fondo di dotazione annuo sono inoltre le spese per iniziative organizzate dal gruppo, anche in collaborazione con il partito di appartenenza, purché connesse al ruolo istituzionale della Provincia, compreso l'affitto di locali, qualora non siano disponibili sale idonee della Provincia.

11. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio dispone in ordine alla erogazione dei servizi di cui al comma 10 ed alle altre spese occorrenti al funzionamento del gruppo. Il Dirigente competente, previo riscontro della disposizione di cui al periodo precedente, adotta i necessari provvedimenti gestionali di competenza.

12. In occasione di ogni campagna elettorale, entro quarantasei giorni dalla data fissata per le elezioni il Presidente del Consiglio riunisce la conferenza dei capigruppo per la disciplina delle spese di cui al precedente comma 10 che è possibile sostenere nel periodo successivo. Il verbale con le decisioni assunte viene trasmesso a tutti i capigruppo consiliari, al Presidente della Provincia, al Segretario Generale e al Dirigente competente.

Art.19 - Commissioni Consiliari permanenti

1. Il Consiglio istituisce nel proprio seno, con un criterio proporzionale, commissioni consiliari consultive permanenti all'inizio di ogni mandato amministrativo e comunque entro sessanta giorni dalla convalida dei consiglieri eletti.

2. Il Consiglio Provinciale si articola in sei Commissioni Consiliari Permanenti secondo la seguente ripartizione:

I. Affari istituzionali, Statuto e Regolamenti, Personale e organizzazione interna, Diritti Civili, partecipazione popolare e rapporti con i cittadini, informatizzazione e problemi delle comunicazioni;

II. Bilancio, finanze, patrimonio, partecipazioni a società, aziende, consorzi e servizi pubblici;



III. Programmazione, sviluppo economico ed attività consortili, attività produttive, trasporti, commercio, turismo, artigianato, lavoro e formazione professionale, opere industriali e turistiche;

IV. Viabilità, edilizia scolastica, lavori pubblici, patrimonio, assetto territoriale, grandi infrastrutture e servizi in rete, ambiente, parchi, caccia e pesca;

V. Pubblica Istruzione e formazione professionale, sanità e servizi sociali, attività culturali, sport e tempo libero e istituzioni culturali e per le pari opportunità;

VI. Funzioni di controllo o di garanzia sull'attività della Giunta, degli Uffici e degli altri apparati dell'amministrazione provinciale.

3. Successivamente all'istituzione da parte del Consiglio, con criterio proporzionale delle Commissioni Consiliari permanenti il Presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo consiliari, nomina con apposita "disposizione" le Commissioni procedendo agli adempimenti previsti dal successivo art. 20 per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente di ciascuna commissione.

4. La VI Commissione di Controllo o di Garanzia è composta da sette Consiglieri di cui cinque designati dai Gruppi di minoranza. Il Presidente e Vice Presidente sono scelti fra i componenti della Commissione stessa. Il Presidente è designato dai componenti di minoranza e il Vice Presidente da quelli di maggioranza.

5. Le rimanenti Commissioni Consiliari Permanenti sono composte da otto Consiglieri Provinciali nominati secondo le modalità di cui al presente articolo comma 10, del presente Regolamento.

6. La nomina dei componenti delle Commissioni dovrà avvenire entro il termine di sessanta giorni dall'elezione del Presidente del Consiglio.

7. Il Consiglio ai sensi del successivo art. 23 comma 3 può deliberare la costituzione di Commissioni speciali per scopi definiti e limitati e per un tempo predeterminato. Non possono essere costituite contemporaneamente più di due Commissioni speciali per lo stesso periodo di tempo

8. Quando la specificità dell'argomento imponga l'esame dello stesso da parte di più Commissioni Consiliari queste, ad iniziativa dei rispettivi Presidenti o per decisione del Presidente del Consiglio, possono riunirsi in seduta congiunta. In tale ipotesi, per la validità della seduta, è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti di ciascuna Commissione. A tal fine i Consiglieri presenti e componenti di due o più



Commissioni, convocate congiuntamente, concorrono per la determinazione della validità della seduta stessa e non possono delegare altri Consiglieri.

9. In caso di seduta congiunta di più Commissioni la Presidenza spetta al Presidente più anziano di età, che provvede anche per gli adempimenti della Segreteria.

10. Ai componenti delle commissioni consiliari permanenti e di altre commissioni consiliari assimilate ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, spetta il gettone di presenza nella stessa misura prevista per il Consiglio. Ai consiglieri che risiedono fuori dal territorio del Comune ove la Commissione si riunisce, spetta inoltre il rimborso per le sole spese di viaggio, per la partecipazione alle sedute delle commissioni.

11. Delle commissioni consiliari non possono far parte il Presidente del Consiglio ed il Presidente della Provincia.

12. Ogni consigliere ha diritto di far parte almeno di una commissione consiliare permanente.

13. I capogruppo consiliari e un componente dell'ufficio di presidenza del Consiglio sono invitati di diritto ad ogni commissione consiliare, pur non contribuendo alla determinazione del numero legale. I capigruppo godono delle stesse prerogative dei componenti della commissione senza il diritto di voto.

14. Il consigliere componente della commissione che non può partecipare ad una seduta della commissione stessa può essere sostituito, a pieno titolo, da un consigliere dello stesso gruppo di volta in volta delegato per iscritto; la delega comporta temporaneamente, a tutti gli effetti, il trasferimento di tutte le prerogative amministrative e politiche dal delegante al delegato. **I Capogruppo possono surrogare, anche temporaneamente, i componenti assenti ed appartenenti al medesimo gruppo consiliare, assumendone tutte le prerogative.**

15. Nel caso di delega, di norma l'indennità di presenza e l'eventuale rimborso delle spese di viaggio possono essere corrisposte soltanto al delegato.

16. Per la stessa riunione (congiunta), con l'osservanza di quanto prescritto dal precedente comma 8, l'indennità di presenza e il rimborso spese di viaggio possono essere corrisposte soltanto al delegante o al delegato.

17. Il Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, su richiesta motivata dei Presidenti delle Commissioni consiliari può autorizzare la convocazione delle Commissioni stesse in sede diversa da quella legale dell'Ente quando ciò si renda



necessario al fine di esprimere un più esaustivo parere su argomenti all'ordine del giorno. In tale ipotesi ai fini del rimborso spese di viaggio, si considera sede della Commissione quella momentaneamente scelta per la riunione.

18. In via generale non è consentita la convocazione in sede diversa al solo scopo di partecipare a manifestazioni, convegni, incontri non aventi alcuna rilevanza istituzionale e non attinenti ad argomenti non assegnati all'esame e parere della Commissione stessa.

Art. 20 - Presidente della Commissione

1. Il Presidente del Consiglio convoca ciascuna Commissione per l'elezione contemporanea del Presidente e del Vicepresidente attraverso votazioni a scrutinio segreto con l'indicazione di un solo nome sulla scheda.

2. Per l'elezione del Presidente è necessaria la maggioranza assoluta.

3. Ove nessuno raggiungesse la maggioranza assoluta si procede al ballottaggio tra i primi due votati.

4. Colui che raccoglie il maggior numero di voti viene proclamato Presidente e il secondo Vicepresidente. A parità di voti è eletto Presidente il più anziano d'età.

5. In caso di dimissioni del Presidente o del Vicepresidente si provvede alla rielezione del solo dimissionario.

6. Il Presidente presiede la Commissione, assicura il buon andamento dei lavori, predispone l'ordine del giorno, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, dà la parola, modera la discussione, stabilisce l'ordine delle votazioni, controlla e proclama i risultati, fa osservare il presente Regolamento.

Art. 21 - Sedute delle Commissioni

1. Ciascuna commissione si riunisce su convocazione del suo presidente mediante avvisi da recapitarsi a ciascun membro almeno tre giorni prima della seduta, unitamente all'ordine del giorno. Nei casi di necessità e di urgenza la convocazione può essere effettuata almeno ventiquattro ore prima a mezzo posta elettronica o fax.

2. Il presidente di ciascuna commissione comunica la data e l'ora delle riunioni, allegando l'ordine del giorno della seduta, al Presidente del Consiglio, al Presidente della Provincia, agli assessori provinciali competenti per materia ed ai capigruppo consiliari, ed al Segretario Generale.



3. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, la seduta è presieduta dal vice presidente e in caso di assenza di entrambi dal componente più anziano per età dei presenti.
4. Il Presidente della Provincia, gli assessori, o un terzo dei componenti le commissioni possono chiedere, per iscritto, la convocazione delle commissioni competenti al Presidente delle stesse. In tal caso, quest'ultimo concorda con il richiedente la data e l'ordine del giorno della seduta.
5. Le sedute sono valide se ad esse interviene la metà dei componenti assegnati, con arrotondamento all'unità superiore. Le decisioni delle commissioni sono approvate a maggioranza dei voti.
6. Qualora trascorsa un'ora da quella fissata non risulti il numero legale, il Presidente ne fa dare atto a verbale nel quale devono essere indicati i presenti e dichiara deserta la seduta. Ai consiglieri presenti viene comunque corrisposto il gettone di presenza. In caso di sedute congiunte, la seduta è da ritenersi valida per quella o quelle commissioni per le quali sussiste il numero legale.
7. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi in cui la trattazione degli argomenti comporti apprezzamenti e valutazioni discrezionali di persone. Ciascun presidente, previa intesa con il Presidente del Consiglio, può dare risalto al ruolo delle commissioni nelle forme qui elencate:
 - a. Conferenza stampa, alla quale devono essere invitati tutti i componenti la commissione;
 - b. Comunicato stampa nel quale devono essere riportate le varie posizioni;
 - c. Pubblicazione di una sintesi dei lavori sull'apposito spazio del sito istituzionale dell'Ente.
8. Le commissioni consiliari permanenti e speciali possono, per le materie di loro attività e competenze, invitare alle proprie riunioni il Presidente della Provincia; possono altresì convocare gli assessori, il Segretario Generale, Il Direttore Generale ed i Dirigenti, nonché rappresentanti di pubbliche amministrazioni, dell'Università, amministratori e dirigenti di enti, aziende, consorzi e società partecipate collegate o dipendenti dalla Provincia. Le commissioni possono, altresì, acquisire pareri, opinioni e testimonianze da esperti, nonché da altri enti, fondazioni, agenzie di promozione e sviluppo, istituti di ricerca e formazione, associazioni sindacali ed imprenditoriali, associazioni culturali, del tempo libero e del volontariato, cooperative sociali e loro consorzi, nonché organismi non



9. Le funzioni di segretario di commissione sono svolte da un dipendente provinciale a ciò destinato, per ciascuna commissione, che è tenuto a redigere un verbale dove sono riassunte le decisioni finali della commissione con eventuali posizioni differenziate dei gruppi o del singolo consigliere.

10. In caso di seduta congiunta di più commissioni, la presidenza spetta al presidente più anziano per età.

Art. 22 - Funzioni delle Commissioni Consiliari

1. Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, approfondiscono i problemi e contribuiscono alla definizione delle proposte da presentare al Consiglio. Le Commissioni Consiliari, svolgono compiti preparatori e istruttori dei lavori del Consiglio Provinciale nonché di controllo tecnico sulla esecuzione delle decisioni in relazione ai successivi compiti.
2. Le Commissioni Ordinarie si riuniscono per esprimere pareri sugli argomenti all'O.d.G. e su tutti gli altri argomenti assegnati dal Presidente del Consiglio dei quali è competente la Commissione stessa, ancorché non iscritti all'ordine del giorno del Consiglio.
3. Ogni proposta di deliberazione consiliare deve acquisire il parere preliminare della commissione competente.
4. Tutte le Commissioni Consiliari devono esprimere nei tempi e con le modalità previsti nei successivi articoli del presente Regolamento e nel Regolamento di contabilità, il proprio parere e le eventuali proposte di emendamenti o di ordini del giorno, sulla proposta di bilancio presentata dalla Giunta ai sensi dell'art. 32 del Regolamento di Contabilità.
5. Il parere insieme alla proposta di emendamento e agli Ordini del Giorno devono essere inviati alla Commissione bilancio che li fa propri o li trasmette ove non accolti con le proprie osservazioni al Presidente del Consiglio per le decisioni di competenza.



6. Le Commissioni devono esprimersi in merito alle linee programmatiche di mandato affinché ai sensi dell'art. 40 dello Statuto ciascun Consigliere possa proporre emendamenti ed integrazioni al programma.
7. Per i compiti di cui al punto precedente, le commissioni consiliari si avvalgono della collaborazione dei dirigenti e dei funzionari competenti. Possono, inoltre, chiedere la collaborazione del Presidente della Provincia e degli assessori.
8. Le commissioni hanno facoltà di presentare al Consiglio, anche mediante documenti separati, risoluzioni e relazioni riguardanti materie di propria competenza. Le relazioni e le risoluzioni sono trasmesse al presidente del Consiglio Provinciale per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio.

Art. 23 - Commissioni speciali

1. Possono essere istituite, con apposita delibera consiliare, da adottarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, commissioni speciali incaricate di svolgere studi o indagini su determinate materie di particolare interesse per l'attività dell'Ente.
2. Il Consiglio contestualmente stabilisce la composizione, gli indirizzi e i termini per l'espletamento dei compiti assegnati e, acquisite le risultanze dei lavori, trae le conseguenze degli accertamenti effettuati.
3. La proposta di istituzione di una commissione speciale è formulata dal Presidente della Provincia o da almeno un terzo dei consiglieri al Presidente del Consiglio il quale, sentita la conferenza dei capigruppo, è tenuto ad iscrivere l'argomento all'ordine del giorno della seduta consiliare immediatamente successiva alla richiesta.
4. Per il funzionamento delle commissioni speciali si applicano le norme del presente regolamento per le commissioni permanenti.
5. Le commissioni speciali cessano con la presentazione di un documento finale e con la discussione dello stesso in Consiglio Provinciale e/o comunque alla scadenza del termine assegnatole.

Art. 24 - Commissione di Controllo e garanzia

1. Nell'ambito delle commissioni consiliari permanenti è istituita la commissione consiliare di controllo e garanzia. La presidenza della commissione è attribuita alle



opposizioni in relazione alle forme di garanzia e di partecipazione che la legge assicura alle stesse.

2. La commissione si attiva per iniziativa propria, o delle altre commissioni consiliari, ovvero di almeno un quinto dei componenti il Consiglio e opera, di norma, al fine di accertare la corrispondenza dell'azione amministrativa allo Statuto, agli indirizzi approvati dal Consiglio e alla normativa vigente.

3. Sono compiti della commissione, in particolare:

a. il controllo sulla corretta applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari;

b. la funzione di stimolo alla collaborazione tra maggioranza e opposizioni nella realizzazione dei principi di legalità, buon governo, logicità ed imparzialità propri dell'agire amministrativo;

c. il controllo del rispetto delle procedure previste nelle norme di legge statutarie e regolamentari sugli istituti di partecipazione e di accesso agli atti;

d. il controllo sulla corrispondenza della attività delle aziende degli enti titolari della gestione di servizi pubblici locali, delle agenzie d'ambito e delle società, collegate o partecipate dalla Provincia, agli indirizzi emanati dal Consiglio;

e. l'esame delle relazioni della sezione regionali della Corte dei Conti sugli atti della Provincia.

4. Al fine di esercitare i poteri previsti dal presente articolo la commissione è autorizzata:

a) svolgere complete ed approfondite attività istruttorie;

b) procedere all'audizione di amministratori, di dirigenti e titolari di uffici amministrativi, nonché di amministratori e dirigenti degli enti, delle aziende dipendenti e partecipate dalla Provincia e delle agenzie d'ambito;

c) acquisire il parere delle altre commissioni su determinati argomenti sottoposti all'esame della commissione stessa;

d) ottenere la documentazione necessaria allo svolgimento dell'attività istruttoria, con l'unico limite del rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati sensibili e/o personali di cui alla legge n. 196/2003.

5. La commissione è costituita in seno al Consiglio con criterio proporzionale. I consiglieri che sono espressione delle opposizioni eleggono fra di loro il presidente.

6. Per il funzionamento della commissione si applicano le norme del presente regolamento per le commissioni consiliari permanenti.



7. Le sedute della commissione non sono pubbliche.

TITOLO IV IL CONSIGLIO PROVINCIALE E IL SUO FUNZIONAMENTO

Art. 25 - Ordine dei lavori del Consiglio

1. Nessun argomento può essere trattato se non è iscritto all'ordine del giorno. Tuttavia non è necessaria la preventiva iscrizione all'ordine del giorno per le proposte che richiedano la presa di posizione del Consiglio di fronte ad un fatto avveratosi, temuto o sperato, sempre che non impegnino il bilancio, né importino modificazioni di norme vigenti. La relativa richiesta deve pervenire alla presidenza prima dell'apertura dei lavori del Consiglio ed approvata dal Consiglio stesso. Sulla proposta sono ammessi un intervento a favore ed uno contro, della durata non superiore a cinque minuti.

2. È in facoltà del Consiglio di decidere, per giustificati e validi motivi, lo spostamento dell'ordine del giorno modificando la progressione degli argomenti. La proposta di inversione dell'ordine del giorno deve essere sottoposta a votazione da parte del consiglio. La proposta di inversione può riguardare più punti all'ordine del giorno. In questo caso se trattasi di un'unica proposta la votazione può essere unica, ma gli argomenti in discussione devono essere esaminati e votati singolarmente.

3. Potrà anche decidere, con apposita votazione, di trattare un argomento amministrativo nuovo purché riconosciuto urgente e sempre che il Consiglio sia riunito al completo e vengano acquisiti i prescritti pareri. I pareri eventualmente espressi sotto forma di dichiarazione dai dirigenti presenti alla seduta, vengono acquisiti a verbale dal Segretario Generale con contestuale sottoscrizione a margine da parte degli interessati.

Art. 26 - Segreteria del Consiglio

1. Il Segretario Generale della Provincia partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e ne cura la verbalizzazione. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Segretario Generale o dal dirigente eventualmente incaricato per la sostituzione di quest'ultimo. Nel corso della seduta, in caso di imprevedibile temporanea assenza o impedimento del Segretario Generale o di chi legalmente lo sostituisce, assume le funzioni di segretario il segretario questore più anziano di età.



Art. 27 - Sedute pubbliche e segrete – sedute aperte – sedute tematiche

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, sia diversamente stabilito.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone che implicino apprezzamenti, valutazioni, giudizi sul loro operato.
3. Quando durante l'esame di un argomento sia necessario il passaggio alla seduta segreta, il Consiglio delibera in tal senso con votazione in forma palese, con la maggioranza dei consiglieri presenti.
4. La proposta per il passaggio alla seduta segreta può essere formulata dal Presidente del Consiglio, dal Presidente della Provincia o da un consigliere.
5. Alle sedute segrete partecipano, oltre i componenti il Consiglio, gli assessori, il Segretario generale ed il personale strettamente necessario al funzionamento del Consiglio.
6. Il Presidente del Consiglio, sentito il Presidente della Provincia e d'intesa con la conferenza dei capigruppo, può convocare:
 - a. sedute "aperte" del Consiglio Provinciale, anche fuori dalla propria sede, per rilevanti motivi di interesse della comunità provinciale;
 - b. Sedute "tematiche" e sedute dedicate ad aree distrettuali, o con problematiche omogenee, della provincia da svolgersi in una località del territorio interessato. In entrambi i casi tali sedute possono essere aperte alla partecipazione dei soggetti istituzionali, delle forze sociali ed economiche e delle associazioni con rilevanti interessi territoriali o tematici.
7. Tali sedute hanno carattere straordinario. Alle stesse possono partecipare parlamentari, rappresentanti dello Stato, della Regione, dei Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche, sindacali o singoli titolari dei diritti di partecipazione, interessati ai temi da discutere .
8. Il Presidente del Consiglio consente ai soggetti di cui al comma precedente di intervenire al fine di dare il loro contributo.
9. Durante le sedute aperte possono essere approvati ordini del giorno.

Art. 28 - Apertura della seduta consiliare



1. La seduta del Consiglio si apre con l'invito del Presidente del Consiglio al Segretario generale, o a chi legittimamente lo sostituisce, a fare l'appello dei consiglieri per constatare se vi sia il numero legale. Se il numero legale non è raggiunto entro trenta minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione, la seduta è dichiarata deserta e ne viene steso verbale con l'indicazione dei presenti.
2. Il Presidente del Consiglio, durante la seduta, non è obbligato a verificare la permanenza del numero legale se non quando sia richiesto da un consigliere e prima che si proceda alla votazione. Qualora a seguito della verifica dovesse accertarsi la mancanza del numero legale, si attende per una durata massima di quindici minuti, dopodiché, se la situazione dovesse persistere, la seduta viene sciolta.
3. Ai consiglieri intervenuti spetta per ciascuna seduta l'indennità di presenza nella misura stabilita dal Consiglio ai sensi di legge ed essa compete ai consiglieri intervenuti anche in caso di seduta dichiarata deserta. Ai consiglieri che risiedono fuori dal territorio comunale della sede in cui si svolge il Consiglio spetta altresì il rimborso per le sole spese di viaggio.
4. Il Presidente del Consiglio può in ogni momento fare comunicazioni di particolare rilevanza ed urgenza al Consiglio anche su argomenti estranei all'ordine del giorno. Può altresì consentire al Presidente della Provincia di fare analoghe comunicazioni. I relativi interventi devono singolarmente essere contenuti in minuti dieci. Su tali comunicazioni, se richiesto, si apre un dibattito. Un consigliere per ogni gruppo può intervenire nel limite di cinque minuti. Per comunicazioni di particolare rilevanza, il Presidente del Consiglio d'intesa con i capigruppo può stabilire tempi diversi.

Art. 29 - Validità delle sedute, votazione e funzionamento

1. Il Presidente convoca i Consiglieri con avviso scritto da consegnare a domicilio, a mezzo del servizio postale o a mezzo fax e posta certificata, almeno cinque giorni prima della data della seduta. La seduta è valida se al momento dell'appello è presente la metà dei Consiglieri assegnati in Ia convocazione ed almeno 8 Consiglieri in II^a Convocazione, senza computare il Presidente della Provincia.
2. Il Presidente può convocare il Consiglio con un preavviso ai Consiglieri minore di quello indicato nel comma precedente, ma non inferiore a ventiquattro ore, per motivi di urgenza che devono essere esplicitamente indicati nell'avviso di convocazione. Deve



altresì convocare con urgenza il Consiglio su richiesta motivata del Presidente della Provincia.

3. Le votazioni di norma si svolgono a scrutinio palese; è ammissibile lo scrutinio segreto per le deliberazioni concernenti persone nei casi disciplinati dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio.

4. Le deliberazioni sono valide quando a favore vota la maggioranza prevista dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio.

5. Nelle votazioni a scrutinio palese i consiglieri astenuti si computano nel numero dei presenti, ma non nel numero dei votanti.

6. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e le schede nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

7. I consiglieri che dichiarano di non partecipare alla votazione si computano nel numero necessario a rendere valida la seduta, ma non in quello dei votanti.

8. Ogni consigliere che abbandoni definitivamente l'aula prima della fine della seduta deve interrompere il proprio collegamento elettronico (se attivato) e darne avviso al Segretario o ai suoi collaboratori.

Art. 30 - Partecipazione degli Assessori alle sedute del Consiglio

1. Gli assessori provinciali partecipano alle sedute consiliari senza diritto di voto, non possono presiedere il Consiglio e non sono computati ai fini della validità della seduta. Possono intervenire alla discussione su richiesta del Presidente del Consiglio su argomenti attinenti alla propria materia.

Art. 31 - Nomina degli scrutatori

1. Nel caso in cui si debba procedere a votazioni il Presidente del Consiglio qualora non intenda avvalersi dei segretari questori designa, tra i consiglieri presenti, due scrutatori con il compito di accertare i risultati delle votazioni effettuate. Lo scrutatore che si assenta deve dare immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio e viene sostituito con un altro designato dal Presidente del Consiglio.

Art. 32 - Approvazione verbale della seduta precedente



1. Aperta la seduta, il Presidente del Consiglio mette a votazione il verbale della seduta precedente, non appena materialmente redatto.
2. L'approvazione dei verbali è fatta con voto palese.
3. I consiglieri e gli assessori hanno diritto a chiedere le opportune rettifiche del verbale; queste, a giudizio del Presidente del Consiglio, sono messe ai voti ed inserite a verbale se approvate. Ogni consigliere può parlare per un massimo di tre minuti.
4. I verbali della seduta di un Consiglio non più in carica sono depositati presso la segreteria generale, con contestuale avviso a ciascun consigliere, per trenta giorni. Le rettifiche eventualmente richieste saranno depositate dal Segretario assieme ai verbali in questione che si intendono così approvati.

Art. 33 - Pubblicità e segretezza della votazione

1. I consiglieri votano utilizzando l'impianto di "voto elettronico", se attivato. Se deciso dal Presidente del Consiglio o richiesto da almeno sei consiglieri o espressamente previsto dalla legge, i consiglieri votano per alzata di mano o per appello nominale in ordine alfabetico.
2. In mancanza di impianto di voto elettronico o in caso di malfunzionamento, i consiglieri votano per alzata di mano.
3. La votazione è resa a scrutinio segreto nei casi espressamente previsti dalla legge oppure quando riguardi persone e comportamenti apprezzamenti discrezionali.
4. Il Presidente riconosce e proclama l'esito delle votazioni.

Art. 34 - Validità delle deliberazioni

1. Salvo i casi in cui la legge preveda un "quorum" particolare di maggioranza, nessuna deliberazione è validamente approvata se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. Si intende per maggioranza il numero che moltiplicato per due supera di almeno uno il numero dei votanti.
2. Sono da comprendere tra i votanti coloro che nelle votazioni palesi si astengono e nelle votazioni segrete votano scheda bianca o la cui scheda sia nulla.
3. Non si può procedere in nessun caso al ballottaggio, salvo che la legge non disponga altrimenti.



4. In caso di parità di voti la deliberazione non è approvata e il relativo oggetto può essere re iscritto agli ordini del giorno di sedute successive; nel caso di affari urgenti per scadenza di termini, la deliberazione viene rimessa in votazione decorsi almeno quindici minuti dalla precedente votazione.

Art. 35 - Modalità di votazione per la nomina di rappresentanti del Consiglio

1. Per la nomina di rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni, si procede nel modo e secondo le fattispecie seguenti:

- a) qualora sia la stessa legge a stabilire le modalità di votazione, si rinvia alla relativa normativa.
- b) qualora la legge non stabilisca alcuna modalità di votazione, si procederà con il sistema del voto limitato a uno. A parità di voti, si proclama eletto il più anziano di età.

Art. 36- Verbale di deliberazione

1. Di ogni seduta è steso dal Segretario Generale il verbale di deliberazione firmato dal Presidente del Consiglio e dallo stesso Segretario. Il verbale, oltre a contenere le indicazioni delle formalità osservate ai fini della validità della convocazione e della seduta, riporta in sintesi le discussioni che hanno luogo in seduta pubblica.

2. Nel verbale devono sempre essere indicati: il sistema di votazione adottato; il numero dei consiglieri votanti; il numero e il nome dei consiglieri favorevoli; il numero e il nome dei consiglieri contrari o astenuti; il numero e il nome dei consiglieri che pur rimanendo in aula hanno dichiarato di non partecipare al voto; il numero delle schede bianche, nulle e contestate; il nominativo degli scrutatori.

3. Il verbale delle sedute segrete o di parti di seduta segreta riporta, oltre alle indicazioni necessarie per la validità formale della deliberazione, solamente i nomi dei consiglieri intervenuti e l'esito delle votazioni con il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti.

Art. 37- Registrazione delle sedute

Di tutte le sedute consiliari è redatto apposito resoconto stenotipico a cura dell'operatore economico individuato tramite gara ad evidenza pubblica. La spesa farà carico nell'apposito capitolo del Piano Esecutivo di gestione relativo al funzionamento del



Consiglio. Il resoconto stenotipico autenticato dal Segretario generale sarà pubblicato nell'Albo Pretorio on-line della Provincia per la durata di giorni quindici. Competerà al Segretario Generale, sentito il Presidente del consiglio, eliminare tramite appositi "omissis" le parti coperte da "privacy, irriverenti o comunque contenenti elementi di carattere personale. Il resoconto stenotipico è depositato agli atti del Consiglio presso l'archivio provinciale .

Art. 38 - Disciplina dei consiglieri

1. Quando sorga tumulto nell'aula e risultino vani i richiami del Presidente del Consiglio, questi sospende la seduta. Nei casi gravi toglie la seduta, riservandosi di convocare il Consiglio per altro giorno, non oltre l'ottavo.
2. Se un consigliere si esprime in termini offensivi, indecorosi e lesivi della dignità dell'assemblea o dei suoi componenti, il Presidente del Consiglio interviene e può togliergli la parola; qualora, ciò malgrado, il consigliere non receda dal suo comportamento, il Presidente del Consiglio propone al Consiglio l'applicazione della censura; a seguito delle eventuali spiegazioni fornite dal consigliere, il Presidente del Consiglio conferma o ritira la proposta.
3. Sulla Proposta il Consiglio delibera senza discussione e con votazione palese. Non è ammesso chiedere la parola per dichiarazioni di voto.
4. Per tutta la durata della seduta il consigliere censurato non ha più facoltà di prendere la parola.
5. Durante la seduta è vietato ai consiglieri esporre striscioni, bandiere, manifesti, cartelloni ed altro materiale. In caso di inosservanza, il Presidente del Consiglio dispone il ritiro del materiale che verrà restituito a fine seduta.

Art. 39 - Disciplina del pubblico

1. Nessuno può avere accesso nella parte dell'aula riservata ai consiglieri, salvo autorizzazione del Presidente del Consiglio per casi eccezionali, all'infuori degli assessori provinciali, del Segretario e delle persone che siano di volta in volta invitate.
2. Ai rappresentanti della stampa viene riservato un apposito spazio nel quale potranno prendere posto. Il pubblico che assiste alle sedute, in spazi ad esso riservati, deve



mantenere un contegno corretto, stare in silenzio e astenersi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.

3. Compete al Presidente del Consiglio autorizzare e regolare l'accesso in aula di terzi per l'effettuazione di riprese fotografiche o televisive o di registrazioni radiofoniche, totali o parziali, delle sedute consiliari.

4. Qualora il pubblico non mantenga la dovuta disciplina potrà essere ordinato dal Presidente del Consiglio l'allontanamento di chi disturba e in casi più gravi lo sgombero dello spazio riservato al pubblico stesso.

5. Durante la seduta è vietato al pubblico esporre striscioni, cartelli, manifesti ed altro materiale. E' pure vietato distribuire volantini, documenti ed altro materiale; in caso di inosservanza si applica quanto previsto al precedente comma.

Art. 40 Discussione degli argomenti all'ordine del giorno

1. Sui singoli argomenti all'ordine del giorno, la discussione si apre con l'enunciazione da parte del Presidente del Consiglio dell'oggetto della discussione e prosegue con la relazione del Presidente della Provincia o dell'assessore, o di uno dei consiglieri proponenti. Successivamente sono ammessi a parlare i consiglieri secondo l'ordine delle richieste.

2. Nessuno può parlare senza avere chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente del Consiglio.

3. I consiglieri debbono parlare rivolti al Presidente del Consiglio, stando in piedi nel loro banco; salvo che il Presidente stesso per speciali ragioni li autorizzi, come pure il Presidente della Provincia e gli assessori a parlare seduti. Il Presidente della Provincia, gli assessori, il Presidente del Consiglio ed il Vice Presidente del Consiglio parleranno stando in piedi nel loro banco, rivolti ai consiglieri. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio che intervengono nell'esercizio delle loro specifiche funzioni restano seduti, mentre intervenendo come consiglieri debbono parlare stando in piedi.

Art. 41 - Mozione d'ordine

1. Per mozione d'ordine si intende un richiamo alla legge, allo Statuto o al Regolamento o un rilievo sul modo col quale è stata posta la questione, oppure un'osservazione sul modo di votare. Il proponente ha a disposizione non più di tre minuti.



2. Contro la mozione d'ordine, può parlare soltanto un consigliere per non più di tre minuti.

3. Il Presidente del Consiglio chiama il Consiglio a decidere con votazione palese.

Art. 42 - Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere intaccato nella propria integrità morale, condotta o il sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle espresse; in tal caso il Consigliere che chiede la parola deve indicare in che cosa consiste il fatto personale.

2. Il Presidente del Consiglio, valutate le ragioni espresse, concede o nega la parola al richiedente.

3. L'intervento deve essere contenuto nel limite dei tre minuti e non può dar corso ad un ulteriore dibattito.

Art. 43 - Questioni pregiudiziali ed istanze di sospensione

1. Prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti, ciascun consigliere può proporre questioni pregiudiziali o la richiesta che un dato argomento non si discuta, o la richiesta che la discussione o la deliberazione vengano rinviate. Il proponente ha a disposizione non più di tre minuti.

2. Nei succitati casi può prendere la parola, oltre al proponente, solamente un consigliere contrario alla proposta e per un tempo non superiore ai tre minuti.

3. In caso di mancato accordo, la proposta viene messa in votazione.

Art. 44 - Svolgimento degli interventi

1. Il Presidente della Provincia o l'assessore da lui delegato o il consigliere che ha chiesto ed ottenuto la parola successivamente al relatore, ha diritto di esprimere compiutamente il proprio pensiero sull'argomento in discussione senza discostarsi dal tema. Gli interventi dei Consiglieri di norma si svolgono in lingua italiana. Sono consentiti e apprezzati gli interventi in lingua sarda e Gallurese.

2. Il Presidente della Provincia o l'assessore e ciascun capogruppo o consigliere da lui delegato, possono parlare per non più di quindici minuti, mentre ciascuno degli altri consiglieri può parlare per non più di otto minuti.



3. A nessuno è permesso interrompere chi parla, tranne al Presidente del Consiglio per un richiamo al regolamento.
4. Se dopo due richiami il consigliere continuerà a discostarsi dall'argomento, il Presidente del Consiglio può togliergli la parola.
5. Nessuno può parlare per più di una volta nel corso della discussione sullo stesso argomento, tranne il relatore che ha diritto di replica per non più di dieci minuti, se non per mozione d'ordine, fatto personale e dichiarazione di voto.
6. Per argomenti di particolare rilevanza, il Presidente del Consiglio d'intesa con i capigruppo, può stabilire tempi diversi.

Art. 45 - Chiusura della discussione

1. Esauriti gli interventi di tutti coloro che hanno chiesto di parlare e terminata l'eventuale replica del relatore, il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la discussione. Una volta chiusa la discussione non può essere concessa la parola se non per dichiarazione di voto per la quale è concesso un tempo non superiore ai tre minuti per i capigruppo o consiglieri delegati e ai due minuti per gli altri consiglieri.
2. La dichiarazione di voto deve essere una sintesi della motivazione del voto e non deve dare adito in nessun modo alla riapertura della discussione.
3. In quest'ultima ipotesi, il Presidente del Consiglio richiama il consigliere e se questi insiste gli toglie la parola.

Art. 46 - votazione degli argomenti all'ordine del giorno

1. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni di legge inerenti alle votazioni in corso o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.
2. Qualora si tratti di proposta composta di diversi articoli, capitoli o commi, il Presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo, può procedere alla votazione dei singoli articoli, capitoli o commi.
3. Ciascun componente del Consiglio ha diritto, fino alla conclusione della discussione di un argomento all'ordine del giorno dichiarata dal Presidente del Consiglio, di proporre emendamenti scritti al Presidente del Consiglio. Per consentire la presentazione di eventuali emendamenti agli emendamenti, il Presidente del Consiglio, dopo aver fatto



distribuire ai consiglieri gli emendamenti ricevuti, lascia loro un adeguato lasso di tempo. Se il presentatore di un emendamento condivide l'emendamento al suo emendamento, esso viene recepito automaticamente e si procede ad un'unica votazione del testo dell'emendamento sub emendato. Il Presidente del Consiglio metterà in votazione gli emendamenti secondo l'ordine di presentazione e nel rispetto delle priorità di cui al successivo comma 4. Su Ciascun emendamento possono parlare solo il presentatore e un consigliere contrario alla proposta, per non più di tre minuti ciascuno. Gli emendamenti, come pure i sub emendamenti, possono essere ritirati prima della relativa votazione.

4. La votazione sugli emendamenti si svolge iniziando da quelli soppressivi; seguono i modificativi, poi gli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.

5. Se l'emendamento o gli emendamenti accolti incidono sul contenuto della deliberazione proposta, la trattazione dell'argomento deve essere rinviata in attesa di presentare una nuova deliberazione contenente gli emendamenti accolti e corredata, se necessario, dei pareri occorrenti. I pareri espressi sotto forma di dichiarazione dai dirigenti presenti alla seduta, vengono acquisiti a verbale dal Segretario Generale con contestuale sottoscrizione a margine da parte degli interessati. In questo caso non sarà necessario rinviare la trattazione dell'argomento ad altra seduta.

6. Dopo la eventuale votazione separata per articoli, capitoli o commi, la proposta viene sottoposta a votazione nella sua globalità.

7. L'ufficio di Presidenza del Consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo convocata, ove necessario, in via breve, decide sull'accorpamento in un'unica discussione e votazione di più emendamenti (ed ugualmente per eventuali sub emendamenti) che presentano affinità o risultino palesemente ripetitivi e concede i tempi per i rispettivi interventi.

Art. 47 - Dichiarazioni di immediata eseguibilità

1. Le deliberazioni, salvo diversa disposizione di legge, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili dal Consiglio, previa indicazione delle ragioni dell'urgenza, con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 48 - Istanze, petizioni, proposte



1. Qualora uno o più cittadini, anche tramite associazioni, rivolgano istanze, petizioni, proposte, al Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 66 dello Statuto, queste devono essere indirizzate al Presidente del Consiglio, che provvederà ad informare tempestivamente il Segretario Generale per un parere sulla ammissibilità ed il Presidente della Provincia.
2. Il Presidente del Consiglio può sottoporre dette istanze, petizioni e proposte all'esame preliminare della conferenza dei capigruppo e della commissione consiliare competente per materia, che riferirà al Presidente stesso entro quindici giorni.
3. Nei casi ritenuti ammissibili, il Presidente del Consiglio iscriverà l'argomento all'ordine del giorno del Consiglio entro trenta giorni dalla data di ricevimento ovvero, nelle ipotesi di cui Al precedente comma, entro quindici giorni dalla data del ricevimento della relazione del Presidente della Commissione Consiliare.

Art. 49 - Consultazioni

1. Per le finalità previste dall'art. 65 dello Statuto, il Consiglio può far partecipare ai propri lavori rappresentanti delle istituzioni, di Comuni o altri enti locali, sindacati dei lavoratori, organizzazioni di categoria, associazioni, comitati, istituzioni scientifiche e culturali e, in generale, le rappresentanze organizzate della società civile, con diritto di parola.
2. Il Consiglio, per le medesime finalità, si riunisce in forma di pubblica assemblea.
3. I tempi e l'ordine degli interventi, ed in generale tutte le modalità di convocazione e di svolgimento della seduta, sono stabiliti dal Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo, uniformandoli, per quanto possibile, alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 50 - Ordini del Giorno ed istanze di sindacato ispettivo

1. I consiglieri hanno diritto di presentare ordini del giorno ed istanze di sindacato ispettivo sotto forma di interrogazioni, quesiti a risposta immediata, interpellanze e mozioni.

Art. 51 - Ordini del giorno



1. Uno o più consiglieri possono presentare al Presidente del Consiglio ordini del giorno consistenti nella richiesta scritta di discutere e votare un determinato argomento in consiglio.
2. Le proposte vanno iscritte all'ordine del giorno (inteso quest'ultimo come elenco degli argomenti da trattare) della prima seduta utile successiva alla data di presentazione.
3. In casi eccezionali il Consiglio, con il voto favorevole di tutti i consiglieri assegnati (25), può deliberare l'immediata discussione di un ordine del giorno presentato in forma scritta nel corso della seduta e non iscritto all'ordine del giorno dei lavori.
4. La discussione è aperta dal proponente che può parlare, come tutti gli altri componenti, per non più di otto minuti. In alternativa al Presidente della Provincia può parlare l'assessore da lui delegato. Chiusa la discussione e l'eventuale replica del presentatore per non più di cinque minuti, è consentita solo la dichiarazione di voto per non più di tre minuti.
5. Oltre agli ordini del giorno di cui ai commi precedenti, ciascun consigliere può presentare, in forma scritta, al Presidente durante la discussione, ordini del giorno correlati all'oggetto in trattazione. Per l'eventuale non ammissibilità decide all'unanimità l'Ufficio di Presidenza. La relativa discussione avviene nell'ambito del dibattito generale sull'oggetto in trattazione, così come la relativa dichiarazione di voto avviene nell'ambito della dichiarazione di voto sull'oggetto in trattazione.

Art. 52 - Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda scritta, da parte di uno o più consiglieri, rivolta al Presidente della Provincia ed indirizzata per conoscenza al Presidente del Consiglio per sapere se un fatto sia vero, se qualche informazione sia pervenuta o sia esatta, se sia stata presa o si intenda prendere alcuna soluzione su argomenti determinati o comunque per ottenere informazioni sull'attività della Provincia.
2. All'interrogazione il Presidente della Provincia risponde per iscritto entro trenta giorni, informando contestualmente il Presidente del Consiglio.

Art. 53 - Quesiti a risposta immediata

1. Il quesito a risposta immediata è una domanda rivolta da uno o più consiglieri al Presidente della Provincia formulato in modo chiaro e conciso su un argomento attinente



le materie di competenza della Provincia, che riveste carattere di estrema urgenza o particolare attualità politica.

2. Il quesito viene presentato in forma scritta all'Ufficio di Presidenza. In ogni seduta consiliare può essere data risposta ad un massimo di tre quesiti. Qualora siano stati preannunciati quesiti in numero superiore a tre, la conferenza dei Presidenti di gruppo ne stabilisce il calendario.

3. Il consigliere o i consiglieri che pongono lo stesso quesito hanno facoltà di illustrarlo per non più di tre minuti complessivi. La risposta è contenuta in analogo tempo. Non è consentita replica.

4. La risposta è fornita dal Presidente o assessore competente per materia nella prima seduta utile, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 54 - Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella richiesta scritta rivolta al Presidente della Provincia e per conoscenza al Presidente del Consiglio per conoscere le motivazioni o gli intendimenti della Provincia su determinati problemi.

2. Le interpellanze sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare dopo la data di presentazione.

3. Le interpellanze relative a fatti identici o strettamente connessi vengono svolte contemporaneamente per decisione del Presidente del Consiglio, su conforme proposta del Presidente della Provincia.

4. L'interpellante o uno degli interpellanti ha facoltà di svolgere l'interpellanza parlando per non più di cinque minuti. Dopo la risposta in uguale tempo massimo, l'interpellante, o uno degli interpellanti anche diverso da chi ha svolto l'interpellanza, ha diritto alla parola per non oltre tre minuti per dichiararsi soddisfatto o meno.

5. Nella esposizione delle interpellanze non possono essere introdotti interrogativi nuovi rispetto al testo delle medesime.

6. Alle interpellanze risponde in Consiglio Provinciale, entro il termine di trenta giorni dalla loro presentazione, il Presidente della Provincia, direttamente o attraverso gli assessori delegati.

Art. 55 - Mozioni



1. La mozione consiste in una proposta concreta tendente a provocare un giudizio sulla condotta o azione del Presidente della Provincia o degli assessori oppure fissare criteri da seguire nella trattazione di un determinato affare.
2. La mozione deve essere presentata per iscritto al Presidente del Consiglio da uno o più consiglieri e viene posta all'ordine del giorno del Consiglio nella prima seduta consiliare successiva alla data di presentazione.
3. La mozione comporta in ogni caso l'adozione di un voto deliberativo.
4. Sono applicabili le norme sugli ordini del giorno di cui all'art. 40.

Art. 56 - Mozione di sfiducia

1. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è pubblica ed è presieduta dal Presidente del Consiglio.
2. La mozione di sfiducia, nei confronti del Presidente della Provincia, Giunta e/o singolo Assessore, deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati.
3. Il Presidente del Consiglio dà comunicazione scritta della presentazione della mozione entro quarantotto ore dalla consegna, al Presidente della Provincia, e, per conoscenza, al Segretario Generale. Alla comunicazione deve essere allegata copia della mozione.
4. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio Provinciale in una data compresa tra il decimo e il tredicesimo giorno dalla data della presentazione della mozione.
5. L'avviso di convocazione, contenente sia l'oggetto da trattare che i nomi dei sottoscrittori della mozione, deve essere recapitato ai consiglieri provinciali al loro domicilio o all'indirizzo dagli stessi segnalato, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
6. Copia autentica della mozione di sfiducia è depositata presso la segreteria generale, almeno quarantotto ore prima della seduta.
7. La discussione sulla mozione di sfiducia si apre con la lettura della mozione stessa da parte del Presidente del Consiglio. Uno dei firmatari ha la facoltà di illustrare più dettagliatamente il contenuto e le motivazioni della mozione per non più di dieci minuti.
8. Non è ammessa la presentazione di motivazioni aggiuntive rispetto a quelle contenute nella mozione.



9. Successivamente sono ammessi a parlare i consiglieri secondo l'ordine delle richieste e per un tempo non superiore a cinque minuti.
10. Esauriti gli interventi dei consiglieri che hanno chiesto di parlare, prende la parola il Presidente della Provincia.
11. Dichiarata chiusa la discussione seguono le dichiarazioni di voto per le quali è concesso un tempo non superiore a tre minuti.
12. Le dichiarazioni di voto devono essere una sintesi della motivazione del voto e non devono dare adito alla riapertura della discussione né comportare presentazione di motivazioni aggiuntive rispetto a quelle contenute nella mozione.
13. La votazione per l'approvazione della mozione di sfiducia viene svolta per appello nominale.
14. La mozione di sfiducia si intende approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
15. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia comporta la cessazione dalla carica dello stesso e per effetto lo scioglimento del Consiglio.
16. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti della Giunta o del singolo assessore comporta la cessazione dalla carica della Giunta stessa o del singolo assessore.
17. Se la mozione di sfiducia viene approvata seguono gli adempimenti previsti dalla legge.
18. La mancata approvazione di una mozione di sfiducia non preclude il diritto di presentazione di ulteriori mozioni, purché le stesse vengano consegnate almeno sei mesi dopo l'ultima non approvata.

Art. 57 - Interpretazione autentica delle norme

1. La risoluzione di eventuali dubbi che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione delle norme contenute nel presente regolamento è rimessa all'Ufficio di Presidenza del Consiglio che decide, sentito il Segretario Generale. Qualora la decisione venga da taluno dei consiglieri contestata, è ammesso l'immediato appello al Consiglio.
2. In questa ultima ipotesi il Presidente del Consiglio concederà la parola ad un solo oratore a favore, e ad uno contro, dopo di che si pronuncerà il Consiglio seduta stante.



Art. 58 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore nelle forme e tempi previsti dall'art. 12 dello Statuto. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogata qualsiasi disposizione incompatibile con il presente regolamento. Per quanto non previsto dal presente regolamento, nel rispetto della gerarchia delle fonti del diritto, si rinvia alla normativa vigente e in "primis" al T.U. degli Enti Locali e allo Statuto Provinciale.